

POS. CNR N. 549/13  
REP. CNR CN. N. 5410/13

**ACCORDO QUADRO TRA  
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  
E  
L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - IRCCS - BOLOGNA**

Tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma – 00185, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F. 80054330586, P.I. 02118311006, rappresentato dal Presidente Prof. Luigi Nicolais (d'ora innanzi denominato "CNR")

e

l'Istituto Ortopedico Rizzoli - IRCCS, con sede in Bologna, cap 40136, Via Di Barbiano 1/10, C.F. 00302030374, P.I. 00302030374, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giovanni Baldi (d'ora innanzi denominato "IOR")

**Premesso**

che, in base al D.Lgs 31 dicembre 2009, n. 213 di "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165" e allo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente n. 18 del 10 marzo 2011 ed entrato in vigore il 1 maggio 2011, il CNR è Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;

che il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

che il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando

sulla base di apposite Convenzioni con le Università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;

che le attività del CNR si articolano nelle 11 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, di cui all'articolo 55 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

che gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali;

che per singoli progetti a tempo definito i dipartimenti del CNR, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituire, ai sensi dell'art. 32 del "Regolamento", unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani od esteri (d'ora innanzi denominate "URT"), sulla base di specifiche convenzioni operative secondo le procedure di cui all'art. 49, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte;

che ai sensi dell'Atto Aziendale, terza edizione approvata con delibera 177 del 29/03/2012 l'Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) è un Istituto ad indirizzo ortopedico-traumatologico che opera in tale campo quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico;

che il Rizzoli, sulla base della Legge regionale n. 29 del 2004 e modifiche successive, è un ente a rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica che persegue finalità di ricerca, clinica e traslazionale, e di formazione nel campo biomedico, di organizzazione e gestione dei servizi sanitari in campo nazionale e internazionale, insieme a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

che l'Istituto Ortopedico Rizzoli è parte integrante del Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna nel cui ambito svolge funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività di assistenza, di ricerca e formazione;

che sono tuttora attive collaborazioni tra Istituti del CNR e lo IOR e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori del CNR ed il personale dello IOR adibito alla ricerca scientifica ed alla pratica clinica che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico che ha dato ricadute notevoli con la creazione di gruppi di ricerca altamente specializzati e qualificati in campo nazionale ed internazionale;

che è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;

che è riconosciuta da parte dello IOR l'opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli istituti di ricerca;

che è riconosciuta, altresì, da parte del CNR l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione;

che è riconosciuta, infine, da parte di entrambi gli Enti, l'opportunità: a) di promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali; b) di prevedere l'applicazione dell'istituto dell'associatura come regolato dal "Disciplinare sui criteri generali per l'associazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento del Personale" approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007; c) di consentire la partecipazione degli Istituti del CNR convenzionati e dei ricercatori e tecnologi del CNR in essi operanti alla realizzazione dei corsi di dottorato; d) che il presente accordo quadro ha come riferimento di massima l'art. 49, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e funzionamento del CNR.

**si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Articolo 1 – Scopo dell'Intesa**

1. Il CNR e lo IOR riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca e di formazione al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

## **Articolo 2 – Oggetto dell'Intesa**

1. Il CNR e lo IOR si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine:

- alla definizione delle modalità per la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca del CNR presso lo IOR, il quale dovrà rendersi disponibile a mettere a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle relative attività;
- alla disciplina della permanenza delle strutture di ricerca o Istituti del CNR e loro articolazioni territoriali già allocati presso lo IOR;
- alla messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
- alla possibilità di svolgimento di attività connesse ai corsi di Dottorato anche presso gli Istituti del CNR convenzionati con lo IOR.

2. Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di Convenzioni operative di cui all'art. 49 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR adottate sulla base della presente Intesa.

## **Articolo 3 – Comitato paritetico di indirizzo**

1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui al presente Accordo, il CNR e lo IOR convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto come segue:

- dal Presidente del CNR o da un suo delegato
- dal Direttore Generale dello IOR o da un suo delegato
- da due rappresentanti nominati dal Presidente del CNR da due rappresentanti nominati dal Direttore Generale dello IOR.

2. Il Comitato si riunisce presso lo IOR ed è presieduto dal Direttore Generale o dal suo delegato.

3. Il Comitato redigerà un regolamento per il suo funzionamento.

4. Il Comitato resta in carica per la durata dell' Accordo e viene rinominato in caso di rinnovo dell'Accordo medesimo.

5. I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari o in caso di cessazione dell'appartenenza ad Istituti del CNR o allo IOR.

6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza.

7. Il Comitato ha i seguenti compiti:

- coordina le attività di collaborazione;

- pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi del CNR e dello IOR;
- effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige relazioni periodiche sul loro andamento ai competenti organi del CNR e dello IOR.

#### **Articolo 4 – Convenzioni operative**

1. Il CNR e lo IOR possono concordare la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse attraverso la stipula di Convenzioni operative di cui all'art. 49, comma 4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel Progetto. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.
2. Le strutture di ricerca del CNR potranno avere sede presso lo IOR sulla base delle Convenzioni di cui al comma precedente e per un tempo prestabilito.
3. Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione degli immobili dello IOR destinati a sede della struttura CNR, definendo, tra l'altro, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
4. Le Convenzioni potranno inoltre definire termini e modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi nell'Istituto del CNR.

#### **Articolo 5 – Partecipazioni**

1. Possono essere associati agli Istituti CNR per programmi specifici, stabiliti nell'ambito della programmazione dell'Istituto CNR, i dipendenti dello IOR per lo svolgimento di attività di ricerca presso gli Istituti del CNR per un tempo determinato comunque non superiore alla durata del programma.
2. Il conferimento dell'associatura è disposto dal Direttore dell'Istituto CNR interessato, su domanda del dipendente IOR, sentito il Consiglio di Istituto, previa autorizzazione dei competenti Organi dello IOR, per i soggetti e con le modalità di cui al "Disciplinare sui criteri generali per l'associazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento del Personale", approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007.

## **Articolo 6 - Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Il CNR e lo IOR, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

2. In riferimento agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti e dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le Parti concordano che, per il personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui alla presente convenzione, se la struttura afferente ad uno dei contraenti è dotata di autonomia scientifica ed organizzativa, oltre che economica e gestionale, gli obblighi in capo al Datore di Lavoro rimangono al Datore di Lavoro del CNR e/o Datore di Lavoro delegato.

Nel caso specifico le Parti effettuano, in base alla propria organizzazione interna, le rispettive valutazioni dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico. Tali valutazioni saranno interscambiabili tra i contraenti, anche al fine di concordare le opportune azioni comuni e di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla normativa in questione, da contrattare in sede locale.

I costi relativi all'affidamento di incarichi professionale ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla citata normativa sono a carico del soggetto individuato Datore di Lavoro.

## **Articolo 7 – Dottorati di ricerca**

Lo IOR consente che presso le strutture del CNR ospitate siano attivati corsi di Dottorato eventualmente concordati con le Università ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 210/1998.

## **Articolo 8 – Attività in collaborazione e proprietà intellettuale dei risultati**

1. Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dalle Convenzioni operative di cui all'art. 4, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestatato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. Lo IOR ed il

CNR possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

2. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente Accordo dovrà essere menzionato l'intervento del CNR e dello IOR quali Enti patrocinanti le attività medesime.

#### **Articolo 9 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso**

1. La presente Intesa ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

2. Le parti potranno recedere dalla presente Intesa mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

#### **Articolo 10 – Trattamento dei dati personali**

1. Il CNR si impegna a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. Lo IOR si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

#### **Articolo 11 – Controversie**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il foro di Roma.

#### **Articolo 12 – Registrazione**

1. Il presente Accordo Quadro viene redatto in triplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

IL DIRETTORE GENERALE

  
Dott. Giovanni Baldi

01 GEN. 2013

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

IL PRESIDENTE

  
Prof. Luigi Nicolais